



**Ministero dell'Istruzione e del merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO**

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 – 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 -Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V

E-mail [namm04900v@istruzione.it](mailto:namm04900v@istruzione.it) PEC: [namm04900v@pec.istruzione.it](mailto:namm04900v@pec.istruzione.it)

**Al Personale Docente ed ATA  
AI SITO**

**Oggetto: Disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023**

Con nota 30 gennaio 2023, n. 4814 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni operative a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, previste dall'art. 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ha altresì fornito le integrazioni alla circolare 8 settembre 2022, n. 31924 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023.

La Legge finanziaria ha introdotto, in via sperimentale per il 2023, il trattamento di "pensione anticipata flessibile", fissando il termine finale del **28 febbraio 2023** per la presentazione da parte di **tutto il personale del comparto scuola** delle relative istanze di cessazione dal servizio.

Tale nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di almeno 41 anni (cosiddetta pensione "quota 103"). La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo per il 2023 sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale ne verrà messo in pagamento l'intero importo.

Si rinnova di un anno, inoltre, la cosiddetta "opzione donna" seppur con sostanziali modifiche. Infatti, possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

Confermata, infine, anche per un altro anno l'APE sociale.

Il **termine ultimo** per la presentazione di dette istanze di cessazione dal servizio da parte del personale scolastico, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico 2023/24, è dunque fissato al **28 febbraio 2023**.

Si allega la Nota del MI n. 4814 del 30 gennaio 2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. Elena Fucci**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993)*